

Definizione dei criteri per la deroga al numero minimo di presenze per la validità dell'anno scolastico

La normativa vigente (artt. 2 e 4 del DPR 122 del 2009) , stabilisce che “... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”.

Per un monte orario di 32 ore settimanali: il tetto massimo è di 264 ore.

Sempre citando la normativa di riferimento, “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative.

Si confermano pertanto per l'a.s. in corso quanto già stabilito in passato (delibera C.D. del **18 maggio 2015**) i seguenti criteri per la deroga :

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.